



COMUNE DI
Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)

Settore Tecnico

Addì

Prot. n.

Rep. Ord. n.

ORDINANZA

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale in via Treportina a Cà Savio nel tratto compreso tra via Pordelio e la S.P. n. 42 .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E DEI SERVIZI TERRITORIALI

PREMESSO che sono in fase di ultimazione i lavori denominati “Intervento di arresto ed inversione del degrado lagunare. Ripristino del marginamento lagunare lungo via degli Armeni. Intervento su via Treportina”, che hanno interessato la via medesima nel tratto compreso tra via Pordelio e la S.P. n. 42;

VERIFICATA la necessità di emettere apposita ordinanza che modifichi la regolamentazione del traffico a seguito dei lavori;

VISTI gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 / 1992 del Nuovo Codice della strada;

RICHIAMATO l' articolo 107 del D. Lgs. n. 267 / 2000;

ORDINA

Che, in riforma di ogni precedente e/o contraria disposizione e successivamente all'installazione della segnaletica stradale, dal giorno 15 maggio 2010 su via Treportina a Cà Savio nel tratto compreso tra via Pordelio e la S.P. n. 42, vengano assunti i seguenti provvedimenti:

- sono previsti un percorso pedonale nel lato ovest, due corsie di marcia ed un percorso ciclo pedonale nel lato est;
- la circolazione veicolare su via Treportina avviene a doppio senso di circolazione;
- la via Treportina è preferenziale rispetto a tutte le strade laterali;
- l'immissione di tutte le strade comunali alla via Treportina è regolamentata con segnaletica di “stop”;
- su via Treportina viene istituito il divieto di sorpasso e il divieto di sosta e di fermata ad eccezione dei mezzi del servizio pubblico;
- è istituito il limite di velocità massima di 30 km/h;

La regolare segnaletica occorrente sarà posta in opera a cura dell'impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento di Esecuzione.

La presente ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet del Comune di Cavallino Treporti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Codice della Strada entro i termini e con le modalità previste dall'art. 74 del regolamento di esecuzione.

I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza saranno sanzionati a norma del D. L. n° 285 del 30.04.1992.

Gli agenti di Polizia della Strada di cui all'art. 12 del D.L. n° 285 del 30.04.1992, sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Ing. Andrea Gallimberti